

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

(58<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**  
e del Vice Presidente **DARE'**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 » (1864) (D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . Pag. 548  
ANGELILLI, *relatore* . . . . . 548  
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 548

« Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime » (2149) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . 550, 551  
PRESIDENTE (Darè) . . . . . 558, 560, 562  
BONALDI . . . . . 551, 552, 553, 562

CORNAGGIA MEDICI . . . . . Pag. 557, 559  
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 552, 553, 554, 556, 557, 558, 560  
PALERMO . . . . . 554  
PELIZZO . . . . . 560  
ROFFI . . . . . 555, 557, 558, 560  
VALLAURI, *relatore* 551, 553, 554, 555, 557, 558, 560  
ZENTI . . . . . 554, 555, 557

« Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (2150) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . . . 562  
ROSATI, *relatore* . . . . . 562

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2161) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) . . . 548, 549  
MORANDI, *relatore* . . . . . 548  
PALERMO . . . . . 549  
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 549

4ª COMMISSIONE (Difesa)

58ª SEDUTA (10 maggio 1967)

*La seduta è aperta alle ore 10,45.*

*Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Cornaglia Medici, Dare', Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Morandi, Palermo, Pelizzo, Pisenti, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.*

**A N G E L I L L I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 » (1864) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Fornale e Leone Raffaele: « Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 », già approvato dalla Camera dei deputati.

**A N G E L I L L I**, relatore. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ho già informato la Commissione, in una precedente riunione, di aver chiesto al Ministero una più particolareggiata documentazione. Mi risulta che le ricerche e gli studi, da me richiesti, sono stati recentemente completati e che quindi, quanto prima, mi saranno forniti i dati relativi. Prego, pertanto, la Commissione di voler accogliere la richiesta di un ulteriore, breve rinvio.

**S A N T E R O**, Sottosegretario di Stato alla Difesa. In aggiunta a quanto detto dal senatore Angelilli, faccio presente che l'ap-

posito gruppo di lavoro, costituito in seno al Ministero della difesa per studiare il problema, ha già presentato le proprie conclusioni ai Capi di Stato Maggiore.

Si tratta, pertanto, di un rinvio nella discussione del provvedimento di breve durata.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a una prossima seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2161) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale, informando che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

**M O R A N D I**, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, l'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, prevede la corresponsione di un compenso giornaliero di lire 400 alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina, nonchè agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano Ordine militare di Malta. A distanza di otto anni tale compenso, già di per se stesso esiguo, se si tiene conto delle benemerienze acquisite dalle religiose in tante prove di abnegazione e di sacrificio offerte nella loro opera presso gli stabilimenti sanitari, appare del tutto inadeguato, in relazione al valore della moneta

e alle onerose prestazioni rese. Il provvedimento, pertanto, porta a lire 600 il compenso giornaliero. L'occasione, inoltre, è sembrata opportuna per tenere conto dell'avvenuta istituzione del ruolo degli ufficiali medici di polizia, prevista con legge 26 giugno 1962, n. 885, e del conseguente potenziamento dei Centri medici e delle infermerie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: ragione per cui si è manifestata anche per il Ministero dell'interno la necessità di ricorrere all'opera di suore infermiere. Finora all'assunzione di tali suore, in mancanza di apposite norme, ha provveduto il Ministero della difesa per conto del Ministero dell'interno. Con il disegno di legge in esame si dispone la facoltà, anche per il Ministero dell'interno, di impiegare presso i propri servizi di assistenza sanitaria suore infermiere, assumendo a proprio carico l'onere relativo, che è di 354.240 lire annue.

L'onere spettante al Ministero della difesa per l'adeguamento del compenso giornaliero alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari è, invece, di 38 milioni di lire annue, tutt'altro che eccessivo, se si tiene conto di quanto tale personale si prodighi fattivamente non soltanto nell'assistenza agli ammalati, ma anche nella migliore utilizzazione dei mezzi a disposizione.

Per questi motivi prego la Commissione di voler approvare il provvedimento.

P A L E R M O . A me appare un poco esigua la cifra a carico del Ministero dell'interno.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No; essa è esatta, trattandosi di pochissimi Centri e, quindi, di una limitatissima esigenza di suore infermiere.

P A L E R M O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Non voglio in questo momento esaltare, sotto l'aspetto spirituale, l'opera delle suore; desidero soltanto ricordare a me stesso quanto tutti in guerra abbiamo ricevuto da queste nostre sorelle, le quali — sia detto con quella serenità che è propria della nostra Com-

missione — praticamente non hanno limiti d'orario.

Comunque, un aspetto che non è certo sfuggito a coloro che hanno prestato servizio con tanta nobiltà nelle Forze armate, è che le suore, oltre all'assistenza, assicurano anche una grande economia, dato che non fanno spreco di materiale sanitario. Esse sono quindi, mi pare, più che degne del nostro apprezzamento.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto hanno detto il relatore e il Presidente. Personalmente vorrei, però, fare una dichiarazione: per l'esperienza trentennale della mia vita trascorsa presso gli ospedali civili, sono convinto che dobbiamo considerare le suore addette come delle provvide formiche sia nell'interesse dell'istituto per cui lavorano, sia degli assistiti, che servono sempre con devozione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornalieri.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Ministero dell'interno, allorchè ricorrano particolari necessità presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che metterà a disposizione le suore.

Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'interno emanerà particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validità fino alla scadenza stabilita.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere annuo di lire 38 milioni a carico del Ministero della difesa sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dell'interno sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza di medesime » (2149)**

P R E S I D E N T E . Il successivo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la 5ª Commissione ha fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2149, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, al suo ulteriore corso, non senza osservare che essendosi già approvato il bilancio 1967, occorrerà per questa nuova spesa una nota di variazione.

Si permette, inoltre, di richiamare l'attenzione della Commissione di merito su questo impressionante concedersi di indennità speciali a tutti gli adetti in qualche modo ad uffici o reparti dove si attenda a lavori in qualche modo pericolosi.

L'elencazione delle concessioni già fatte è eloquente e si spalanca ognora più la porta a concessioni analoghe negli innumerevoli settori della pubblica amministrazione.

La stessa spesa prevista in questo disegno di legge, di 607 milioni è ammonitrice.

Altro rilievo è da farsi. Per la copertura, i prelievi vengono fatti sugli assegni di vitto. Come si potrà, nei bilanci prossimi, provvedere in tal modo? Gli assegni di vitto non potranno, nell'impostazione, essere destinati

ad altri scopi; per cui la copertura dell'onore di cui trattasi dovrà avvenire con capitolo aggiunto, comunque non con inserimento nei capitoli destinati al vitto ».

VALLAURI, *relatore*. Prima di entrare nel merito del disegno di legge, devo sollevare un problema pregiudiziale.

Mi è pervenuta una istanza dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno affinché i benefici contemplati dal provvedimento in discussione siano estesi anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti al laboratorio di studi nucleari del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendio di stanza alle Capannelle in Roma. Tale estensione comporterebbe una spesa prevista in 500.000 lire annue, a cui si dovrebbe provvedere con riduzione del capitolo 1657 dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1967. Lo stesso Ufficio legislativo del Ministero dell'interno fa presente che non è stato possibile inserire la norma nel disegno di legge, non essendo stato in grado di prospettare la relativa esigenza allorché il provvedimento fu portato all'approvazione del Consiglio dei ministri.

A questo punto è evidente che ci troviamo di fronte ad una difficoltà di carattere formale, giacché non vi è stato il preventivo concerto, oltre che con il Ministro del tesoro, anche con quello dell'interno. In sé, l'accoglimento dell'istanza dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno non presenta difficoltà, tanto più che all'onore fa fronte lo stesso Ministero dell'interno; resta, peraltro, da stabilire se, come Commissione, possiamo sostituirci, scavalcando, a quella che è una prassi costantemente seguita, ossia di ricorrere al preventivo concerto di tutti i Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Non si tratta in effetti, di una questione di portata finanziaria o tecnica, bensì di principio, trattandosi di una problematica che esula dalla nostra competenza, per interessare quella della 1<sup>a</sup> Commissione. Sarebbe stato più opportuno che il Ministero dell'interno si fosse rivolto a quella Commissione o, me-

glio ancora, che il provvedimento fosse a noi giunto dopo il concerto anche col Ministro dell'interno. Ad ogni modo, credo che ora le soluzioni non possano essere che due: provvedere per la parte di nostra competenza, lasciando, come già avvenuto in altri casi, che al problema dei vigili del fuoco si faccia fronte con un disegno di legge a sé; oppure presentare un emendamento aggiuntivo, ma in tal caso dovremmo nuovamente chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

VALLAURI, *relatore*. Sono del parere di seguire la prima delle due strade, facendo tuttavia risultare dal verbale la nostra impossibilità di aderire — pur con tutta la buona volontà che ci anima — al desiderio espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno. Aggiungo, però, che mi meraviglio di aver ricevuto una sollecitazione, sia pure come relatore, direttamente dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno, il quale sa benissimo la prassi che deve essere seguita, molto diversa da questa, che potrebbe essere considerata come uno scavalco.

BONALDI. Sulla sostanza del disegno di legge in esame mi sembra che non vi sia alcunché da obiettare. Là dove invece ritengo di ravvisare motivi di critica è nella copertura, ed a questo proposito prego l'onorevole rappresentante del Governo di darmi appena possibile una precisa risposta. Il rilievo, che riguarda anche il disegno di legge precedentemente approvato, il numero 2161, si basa sulla constatazione che si continua ad attingere a dei capitoli di bilancio che sono già insufficienti, cosicché varando in continuazione leggende del tipo di quella in esame, finiamo per intralciare l'ordinato svolgimento dell'attività del Ministero della difesa e per perdere di vista quella visione globale, che dovrebbe guidarci nella nostra opera di legislatori.

PRESIDENTE. Ella, senatore Bonaldi, ha in effetti sempre sostenuto l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio, ed è pertanto logico che lamenti le conseguenze

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)58<sup>a</sup> SEDUTA (10 maggio 1967)

che discendono dai vari provvedimenti sottoposti al nostro esame. Tuttavia, in questo momento si tratta di definire la questione pregiudiziale sollevata dal senatore Vallauri, che investe un aspetto anche regolamentare. E, nel definire tale questione, dobbiamo tener conto del fatto che, probabilmente, se fosse stata segnalata in tempo opportuno l'estensione del provvedimento anche al Ministero dell'interno, il Presidente del Senato avrebbe deferito il disegno di legge all'esame congiunto della 1<sup>a</sup> e della 4<sup>a</sup> Commissione o, quanto meno, incaricato la 1<sup>a</sup> Commissione di stendere un parere.

**BONALDI.** Esatto quanto ella dice, onorevole Presidente; tuttavia avevo ritenuto propizia l'occasione per invitare il rappresentante del Governo a farsi parte diligente, perchè la Commissione sia posta in condizioni di decidere serenamente e con cognizione di causa.

#### Presidenza del Vice Presidente DARE'

**GUADALUPI,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei richiamarmi brevemente ad alcuni principi non di carattere programmatico, ma precettivo della Costituzione, oltre che alla prassi, sempre seguita e in questa Commissione e nell'analoga Commissione difesa della Camera dei deputati. L'articolo 71 della Costituzione così recita: « L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale »; e il successivo articolo 72: « Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale ». Debbo immaginare che l'intervento del senatore Vallauri tenda, in analogia con il disposto dell'articolo 89 del Regolamento della Camera dei deputati — non so dire con esattezza ora il numero dell'articolo del Regolamento del Senato, che gli corrispon-

de, ma che evidentemente esiste —, a chiarire se la Commissione possa estendere, in via perequativa, i benefici, che discendono dal provvedimento al suo esame a persone, che non sono contemplate nel provvedimento — nel caso specifico: un modestissimo gruppo di agenti dell'ordine e di vigili del fuoco, che appartengono ad un Ministero diverso da quello della difesa — ma che esercitano attività del tutto analoghe.

Premesso il richiamo alla Costituzione ed al Regolamento della Camera dei deputati, credo che si possa rispondere coerentemente al quesito posto dal relatore in questi termini. Il preventivo concerto interministeriale è stato promosso dal Ministero della difesa, dato che il Ministero, in sede di applicazione della legge n. 90 del 1961, aveva accertato che, mentre gli operai erano stati soddisfatti nelle loro giuste richieste, i compensi degli impiegati e dei militari, invece, non si erano perequati al costo attuale della vita.

In conseguenza di tali accertamenti, oltre che per l'acuta azione svolta dalle centrali sindacali, il Ministero ha ritenuto tempo addietro di porre allo studio un'indagine di carattere statistico, più che politico-amministrativo, al fine di stabilire che tipo di infortuni e in quale numero si erano verificati in un settore particolarmente delicato. Calcolando il rischio, si è giunti alla determinazione di proporre al concerto ministeriale una modifica migliorativa dell'indennità giornaliera per il personale militare e civile in lavori comportanti un determinato grado di pericolosità. Così, ottenuto l'assenso del Ministero del tesoro — il quale ha posto la condizione che non si creasse un capitolo di spesa *ad hoc* o si maggiorasse un capitolo già previsto nel bilancio 1967 —, in data 5 aprile 1967 il Ministero ha presentato al Consiglio dei ministri il testo del disegno di legge per la sua approvazione. È probabile che, se in quella sede ci fosse stato (come del resto poteva esserci) un tempestivo intervento del Ministero dell'interno, data la limitatezza della spesa imputabile e l'analogia dalla materia, non vi sarebbe stata ragione alcuna di opposizione. Una iniziativa di quel genere,

però, non può essere attuata in questa Commissione, alla cui responsabile valutazione istruttoria e regolamentare il provvedimento è stato giustamente assegnato dalla Presidenza del Senato, con parere della Commissione finanze e tesoro.

Giunti a questo punto, per l'esperienza che ho in materia, ritengo che vi siano due strade da poter seguire. Se la Commissione giudicasse opportuno allargare la portata del disegno di legge, l'iter dello stesso dovrebbe essere per necessità momentaneamente « congelato », onde dar modo al Governo di rielaborare il concerto interministeriale, mancando il quale non è in mia facoltà ipotizzare una spesa, sia pur modesta, su un capitolo del Ministero dell'interno. La seconda via, normalmente seguita da questa Commissione, è quella di far voti — che io non avrei difficoltà ad accettare — perchè il Governo si faccia portatore presso il Ministero dell'interno dell'opportunità dell'adozione di un analogo provvedimento, tanto più agevole in quanto di più modesta portata, per i vigili del fuoco e gli agenti di pubblica sicurezza. Per ogni decisione mi rimetto alla volontà degli onorevoli senatori; sono però dell'avviso che sarebbe preferibile adottare la seconda soluzione. Comprendo che se fosse possibile realizzare la finalità indicata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno, ne deriverebbe una legislazione più organica e più completa; tuttavia, si correrebbe il rischio di fare attendere per altri mesi i nostri dipendenti militari e civili, nei confronti dei quali le condizioni di bilancio non ci consentono di essere molto provvidi.

Per quanto riguarda infine il rilievo mosso dal senatore Bonaldi, debbo ripetere che il più delle volte siamo costretti a reperire i fondi da capitoli di spesa la cui elasticità deriva proprio dai valori di mercato; e il capitolo di spesa sul vitto non può ritenersi rigido in un esercizio finanziario. Sol tanto così si ha la possibilità di far fronte ad oneri che servono all'adempimento di un servizio fortemente sociale, come quello del disegno di legge in esame, alla cui adozione la Commissione non può non essere sensibile.

VALLAURI, *relatore*. Sono d'accordo sull'opportunità di non arrestare l'iter del disegno di legge, in considerazione, soprattutto, dell'urgenza di rivedere le indennità, che nell'attuale misura di lire 7,80 e 5,70 al giorno sono veramente miserevoli.

BONALDI. Desidero rispondere brevemente all'onorevole Sottosegretario. Mi è perfettamente chiaro che i capitoli di bilancio vengono istituiti con una certa elasticità; la mia osservazione, però, non riguardava tale punto, quanto piuttosto il sistema di proporre incessantemente al Parlamento leggi e leggine, che finiranno per depauperare o, per lo meno, porre in condizioni di pericolo i capitoli, ai quali si attinge per il relativo finanziamento.

Io non contesto la validità dal punto di vista sociale del provvedimento in esame, come pure ritengo che doveva essere approvato il disegno di legge n. 2161; è il sistema che si segue nella compilazione dei bilanci che mi preoccupa, e il medesimo rilievo è stato fatto da organi ben più competenti della mia persona. Per far fronte all'onere il disegno di legge in discussione stabilisce una riduzione di 234 milioni del capitolo n. 2031. Poichè molti altri provvedimenti sono stati finanziati allo stesso modo, mi pare logico che il Governo illustri alla Commissione fino a quale misura si potrà decurtare il capitolo 2031, e se lo stanziamento dello stesso ancora esiste, o non è stato, per avventura, totalmente annullato. Nessun dubbio, quindi, sulla socialità del provvedimento; ma critica al sistema nel quale esso s'inquadra.

GADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi riservo di rispondere compiutamente alla rinnovata richiesta del senatore Bonaldi, che mi pare acquisti un carattere, oltre che formale, anche costituzionale e politico, in sede di discussione dell'ultimo articolo del disegno di legge. Preciserò allora, ancora una volta, la politica della spesa del Ministero della difesa ed illustrerò le ragioni per le quali siamo costretti ad adeguarci alle esigenze con ini-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)58<sup>a</sup> SEDUTA (10 maggio 1967)

ziative che non rappresentano degli *escamotages*, ma sono consentite dalla legge di bilancio.

P A L E R M O . In linea di massima siamo d'accordo sul provvedimento, anche se — come diceva Molière — dobbiamo ripetere sempre le stesse cose. È mai possibile che non si debba avere un quadro organico del bilancio della difesa? Non è giunto, infine, il momento di porre un limite ai provvedimenti di carattere settoriale?

Mi rendo perfettamente conto dell'importanza del presente disegno di legge, ma ritengo che il Governo dovrebbe una buona volta riunire insieme almeno una decina di argomenti, sì da poter aprire una discussione ampia ed approfondita sui problemi attinenti alla difesa. Invito, pertanto, l'onorevole Sottosegretario a tener conto di tale esigenza; se essa dovesse venire ancora disattesa, dovremmo concludere che ha ragione il senatore Bonaldi.

Z E N T I . Il provvedimento nel suo complesso si prefigge lo scopo di adeguare convenientemente i premi di pericolosità, che attualmente sono fissati, in relazione alle qualifiche rivestite dal personale, in misura variabile da lire 9.200 a lire 4.200 annue, con una indennità giornaliera variante da lire 7,80 a lire 5,70. . .

V A L L A U R I , *relatore*. Mi permetto d'interrompere il senatore Zenti per ricordare che, prima di entrare nel merito del disegno di legge, deve essere presa una decisione circa la pregiudiziale sollevata. Come ho già detto, a me sembra che si debba accettare la seconda soluzione prospettata dal Sottosegretario Guadalupi; e, pertanto, inviterei il Presidente a stilare un ordine del giorno in cui si dica che la Commissione della difesa invita il Governo a considerare l'opportunità di dar corso alla richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno, da noi accettata in linea sostanziale, ma non sul piano formale, sì che possa essere al più presto presentato un provvedimento in favore dei dipendenti di detto Ministero.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Considerato il clima molto amichevole in cui si svolge la discussione, mi permetto di far osservare che, poiché noi dobbiamo salvaguardare i diritti anche di prestigio dell'Assemblea e della Commissione, l'ordine del giorno non deve esprimere l'adesione a un punto di vista espresso tardivamente, intempestivamente e a formalmente dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno. Il Governo può accettare soltanto un ordine del giorno che lo impegni a fare quanto la Commissione desidera sia fatto; in altri termini è la Commissione che invita il Governo, e non un Ufficio legislativo. Usare una diversa dizione, oltre a rappresentare una assurdità di carattere costituzionale, denuncerebbe un certo ritardo da parte del Ministero dell'interno, la cui mancanza — se così si può chiamare — dipende anche dal fatto che esso non venne inteso nel concerto interministeriale.

V A L L A U R I , *relatore*. Per entrare nel merito del disegno di legge, ricordo che esso intende disciplinare organicamente una materia attualmente regolata in maniera frammentaria e difforme. A tal fine vengono stabiliti cinque gradi di rischi, ad ognuno dei quali corrisponde una indennità giornaliera (tabella A), in funzione delle operazioni che vengono effettuate sulle sostanze pericolose. Tali operazioni sono classificate dall'articolo 1 in tre categorie: manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione, il cui grado di pericolosità è decrescente. È, inoltre, apparso equo attribuire un'indennità di rischio in misura proporzionalmente ridotta (tabella B) anche a quel personale che, pur non esplicando una attività a diretto contatto con le sostanze pericolose, è tuttavia esposto a un particolare rischio per la destinazione presso stabilimenti o altri locali, in cui tali sostanze sono prodotte o manipolate (articolo 2). La determinazione delle sostanze pericolose e del rischio ad esse connesso, nonché delle operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennità, è lasciata al Ministro della difesa, che vi provvederà con

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)58<sup>a</sup> SEDUTA (10 maggio 1967)

proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro (articolo 3).

Nell'ultimo articolo è stabilito come si farà fronte all'onere relativo. Svestendomi dalla mia qualità di relatore, debbo ricordare che quando discutemmo il disegno di legge sulle pensioni dei carabinieri proposi di reperire una parte dei fondi attingendo al capitolo 2301; allora mi fu risposto che la soluzione non era attuabile. Ho voluto ricordare tale precedente per rilevare come, a seconda del modo di vedere le cose, un problema possa essere risolto in un modo o nell'altro. Del resto, comprendo l'attuale necessità, e non posso non dar ragione al rappresentante del Governo sulla non rigidità del bilancio della difesa.

A mio giudizio il capitolo 2301 è quello che presenta il massimo grado di elasticità per più motivi: anzitutto, perchè il numero dei giovani chiamati a prestare il servizio di leva può essere diminuito con una certa discrezionalità, riducendo di conseguenza la spesa per il vitto; in secondo luogo, perchè si possono realizzare economie acquistando i cibi con un diverso sistema, pur senza recare danno alla loro qualità e quantità; in terzo luogo perchè si potranno trovare altri utili accorgimenti, diminuendo, ad esempio, la quantità delle manovre.

Onorevole Presidente, ho così terminato la mia esposizione che si è limitata per ora al provvedimento in generale. Per quanto riguarda i singoli articoli, mi riservo di rispondere puntualmente ai colleghi che vorranno intervenire nella discussione.

Z E N T I . A me pare, da un esame sommario, che il disegno di legge sia di adeguamento dei compensi e dei premi per manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose. Peraltro, il provvedimento si limita ad adeguare i compensi e i premi per gli impiegati civili e militari dell'Amministrazione militare, mentre, come avverte l'ultimo capoverso della relazione scritta, non riguarda gli operai, per i quali le vigenti norme già prevedono l'attribuzione di appositi soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori, fra cui anche quelli implicanti particolari

rischi. Debbo, allora, temere che anche questi ultimi compensi siano oramai di gran lunga superati nella loro misura, cosicché oggi si verrebbe a determinare una nuova sperequazione. Se si rimuoverà la mia perplessità, non avrò altro da dire su questo punto.

Desidererei, poi, avere una risposta che, forse, può essere ritenuta ovvia: i compensi previsti dalla tabella A sono cumulabili?

V A L L A U R I , *relatore*. No, come è detto all'articolo 4.

Z E N T I . Non parlavo di cumulabilità con altri compensi e indennità, ma fra di loro. Per esempio, se un operaio provvede al trasporto da una località ad un'altra di un carico di munizioni (quindi la manipola) poi le scarica e le immagazzina, compiendo le tre operazioni una di seguito all'altra, e non distinte fra loro, o scaglionate in tempi diversi, ha diritto a ricevere il compenso cumulato per ognuna delle tre fasi, oppure no? È una domanda che non vuole avere alcuna efficacia ai fini di un'eventuale modifica del disegno di legge.

Scusatemi se ritorno sul primo argomento già affrontato: quello degli operai. Trasportare materiale pericoloso non significa starci soltanto vicino, ma essere anche al posto di guida dell'automezzo; immagazzinare materiale pericoloso non significa soltanto trasportarlo in magazzino, ma anche starvi vicino. Ecco perchè considero sempre valide le perplessità manifestate a proposito delle indennità a favore degli operai.

V A L L A U R I , *relatore*. Non sono in grado di rispondere al quesito sugli operai, salvo ripetere che con recente provvedimento legislativo anche le loro competenze accessorie sono state adeguate alle esigenze attuali. Per quanto concerne la cumulabilità delle indennità giornaliere di rischio per il personale militare e gli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, mi pare ovvio che essa non sia possibile.

R O F F I . Mi associo a quanto dichiarato dal senatore Zenti. Nella relazione scritta,

ultimo capoverso, è detto: « Il provvedimento non riguarda gli operai, per i quali le vigenti norme già prevedono l'attribuzione di appositi soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori, fra i quali anche quelli implicanti particolari rischi ». È opportuno, quindi, che ci sia fornita qualche delucidazione sulla entità di tali soprassoldi, allo scopo di evitare delle sperequazioni. Per il resto, nulla da obiettare sul disegno di legge in esame.

**G U A D A L U P I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Innanzitutto ringrazio il relatore per l'ampia e completa illustrazione del provvedimento, e ringrazio anche il senatore Zenti, perchè mi consente non soltanto di puntualizzare la situazione, ma anche di auspicare che iniziative come questa, nel tempo o nei tempi successivi, consentendolo le condizioni di bilancio, possano portare a eventuali adeguamenti, così come è nella volontà degli operai e delle organizzazioni sindacali.

Allo stato, la situazione di fatto e legislativa è questa: che dobbiamo perequare, mettere, cioè, alla stessa altezza, le indennità e i premi del personale militare e impiegatizio, che finora ha goduto di tali soprassoldi e indennità in misura molto modesta, a causa delle vecchie e superate disposizioni legislative risalenti addirittura al 1936; mentre per il personale operaio la materia è stata trattata dall'articolo 22 di una legge non superata, ma integrata dalla legge delegata, quella sullo stato giuridico ed economico degli operai dello Stato, insomma la legge n. 90 del 5 marzo 1961, tanto discussa e pur tanto apprezzata, nonchè approvata da tutti gli schieramenti politici e sindacali, e, in particolare, dalla categoria degli operai degli stabilimenti militari. Si tratta, per così dire, della legge base, che poi ha dato luogo, nel corso degli anni successivi, ad adeguamenti e integrazioni, parte dei quali sono stati recepiti in uno degli otto provvedimenti delegati, ossia in quello che stiamo attuando e per il quale ci sono vive aspettative in tutti gli stabilimenti, comportando la promozione di 1.400 operai a capi operai, nonchè la sistemazione di circa 4.700 operai

specializzati e di circa 6.000 qualificati. Il provvedimento dovrà attendere per la sua attuazione ancora qualche mese, essendo stato soltanto da pochi giorni registrato il relativo decreto; ma già si è provveduto alla nomina dei Consigli per le promozioni, uno dei quali, per delega del signor Ministro, sarà presieduto da me, e un altro dall'ispettore generale Bardanzellu.

Per quanto riguarda i soprassoldi, la legge delegata si rifà alla legge base che è, come ho già ricordato, la n. 90 del 5 marzo 1961, che all'articolo 22 recita: « Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai: *a)* che nell'esercizio del loro mestiere compiono lavori particolarmente gravosi o pericolosi, oppure in disagiati condizioni di ambiente; *b)* che svolgono incarichi di responsabilità, di sorveglianza o controllo sugli operai, od altri speciali incarichi; *c)* che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19. I soprassoldi di cui al precedente comma non hanno carattere di continuità e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori. Essi sono determinati in favore del personale di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento e al 15 per cento della paga giornaliera in godimento. L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori per i quali essi sono corrisposti sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Direi che il testo legislativo del 1961 ci ha favorito, dal momento che la giusta rivendicazione degli impiegati di non aver goduto un trattamento adeguato ai miglioramenti previsti per gli operai, ci ha portati a svolgere uno studio approfondito dal quale è risultata una sola differenza: che l'indennità non è rapportata alla qualifica impiegatizia, ma alla maggiore o minore entità del rischio.

È giocoforza, come sempre accade nella dinamica contrattuale, che fin d'ora ci troviamo di fronte a ulteriori richieste da parte degli operai, richieste che saranno tanto più forti, quanto maggiormente diversificheranno i parametri di valutazione.

Ringrazio pertanto il senatore Zenti che mi ha dato la possibilità di intervenire su tale punto e concludo rilevando che, considerate le condizioni di bilancio, si può essere soddisfatti dei miglioramenti disposti dal disegno di legge.

**CORNAGGIA MEDICI.** L'onorevole Sottosegretario non ha risposto, però, alla precisa domanda del senatore Zenti circa la cumulabilità, o meno, dei vari tipi di indennità.

**GUADALUPI,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* A me sembra che la domanda sia stata posta per il fatto che non è stata esattamente definita la differenza fra l'articolo 1 e l'articolo 2, la differenza, cioè, che corre tra l'essere addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose, e l'essere in servizio presso i relativi stabilimenti, depositi o magazzini. Tale differenza verrà esattamente determinata con successivo decreto, sulla scorta di indici statistici in base a uno studio sugli infortuni che si verificano con maggiore frequenza.

**ZENTI.** Mi pareva di aver compreso che la tabella A si riferisse all'articolo 1 e la tabella B all'articolo 2, fissando la prima i compensi per il lavoro manuale pericoloso e la seconda per la presenza in ambienti comportanti essi stessi un certo grado di rischio.

Ad ogni modo, alla domanda da me posta non è stato risposto nè dal relatore, nè dall'onorevole Sottosegretario. Avevo chiesto se vi è cumulabilità fra le tre operazioni (e conseguentemente fra le relative indennità) di cui all'articolo 1, nel caso che esse fossero svolte in momenti successivi dalla stessa persona.

**ROFFI.** Su tale punto il provvedimento non è chiaro, nè ritengo che sia possibile ovviare alla manchevolezza in sede di regolamento di attuazione. Mi riservo pertanto di proporre all'articolo 1 il seguente emendamento: « Tali indennità sono cumulabili ». L'esempio portato dal senatore Zen-

ti è probante: nel caso che una sola persona sia addetta alla manipolazione, al trasporto e all'immagazzinamento di sostanze pericolose, mi sembra giusto che essa percepisca la somma dei premi stabiliti per ogni singola operazione.

**VALLAURI,** *relatore.* Mi permetto di rilevare che dal punto di vista matematico la richiesta è completamente priva di buon senso. Supponiamo che si tratti di operazioni del primo grado di pericolosità, per le quali sono stabilite indennità giornaliere di 100 lire per la manipolazione, di 70 lire per il trasporto e di 50 lire per immagazzinamento e conservazione. Se tali indennità fossero cumulabili, si giungerebbe all'assurdo che chi è addetto al trasporto e all'immagazzinamento verrebbe a percepire un premio più cospicuo (120 lire) dell'impiegato che è esposto ad un rischio maggiore, dovendo provvedere alla manipolazione.

**ROFFI.** Il rilievo del relatore è giusto, ma forse sarebbe opportuno approvare, come avevo detto, un emendamento volta a chiarire le cose.

**GUADALUPI,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* A me sembra che non vi sia bisogno di alcun emendamento, giacchè nella stessa relazione governativa che accompagna il provvedimento è detto a un certo punto: « A quel personale, invece, che pur non esplicando una attività a diretto contatto con le sostanze pericolose incontra tuttavia un particolare rischio per la destinazione presso stabilimenti o altri locali in cui tali sostanze sono prodotte o manipolate, appare equo attribuire un'indennità di rischio in misura proporzionalmente ridotta ».

Non dovrà essere evidentemente il decreto ministeriale a stabilire chi sono gli impiegati che si trovano a contatto diretto con le sostanze pericolose (cui competono le indennità di cui alla tabella A) e quali, invece, rientrano nella seconda ipotesi. Nè ritengo che i nostri stabilimenti si trovino in una condizione di tale arretratezza da

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)58<sup>a</sup> SEDUTA (10 maggio 1967)

non essere in grado di operare siffatta distinzione.

Quindi, mi sembra che la giusta osservazione fatta dai senatori Zenti e Roffi trovi ampia risposta nella relazione; nè, d'altro canto, sarebbe possibile includere in una legge una definizione che non è di carattere regolamentare, ma che investe un aspetto eminentemente tecnico.

R O F F I . La interpretazione fornita dal Sottosegretario di Stato mi soddisfa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:

negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione;

nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto;

nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;

nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;

nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti,

è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attività predette, un'indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.

V A L L A U R I , *relatore*. L'articolo 1 è stato stilato in riferimento ad una indagine statistica basata su calcoli attuariali. Chiederei, comunque, all'onorevole Sottose-

gretario, se lo consente, di spiegare quali sono i criteri che hanno indotto a stabilire queste cifre.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso che richiamarmi alla relazione; laddove ci fosse necessità di ulteriori chiarimenti, faccio presente che si tratta di un argomento al quale si deve un certo grado di segretezza. Comunque, se si vogliono altre precisazioni, sono pronto a darle; ma essendo la questione accentrata su dati statistici, sulla scorta di esperienze fatte in questi ultimi quattro o cinque anni, e non su ipotesi, si ha la sicurezza che questi infortuni possono derivare da un certo tipo di manipolazione o lavoro in questo o quell'altro stabilimento: quindi, non si tratta di dati aleatori.

Quello che, forse, non potrei dire è che il bilancio non consentirà, nel prossimo esercizio, una ulteriore maggiorazione, come sarebbe nei voti degli operai; ma, comunque, è un problema che si porrà al momento opportuno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

(È approvato).

#### Art. 3.

La sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)58<sup>a</sup> SEDUTA (10 maggio 1967)

tabelle A e B, nonchè le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennità previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennità di cui all'articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, numero 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, e agli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e successive modificazioni.

Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773, e 27 giugno 1942, n. 909.

(È approvato).

#### Art. 5.

All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle A e B, di cui do lettura:

Tabella A

*Indennità giornaliera di rischio per la manipolazione, il trasporto, l'immagazzinamento e la conservazione di sostanze pericolose*

Grado di rischio	Indennità		
	per manipolazione (lire).	per trasporto (lire)	per immagazzinamento e conservazione (lire)
I .....	100	70	50
II .....	200	150	120
III .....	300	225	200
IV .....	400	360	280
V .....	500	450	375

(È approvata).

Tabella B

*Indennità giornaliera di rischio per la presenza negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione delle sostanze pericolose nonchè nei depositi e magazzini delle medesime*

Grado di rischio	Indennità (lire)
III .....	120
IV .....	160
V .....	200

(È approvata).

**CORNAGGIA MEDICI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge che rispetta il principio della logica della proporzionalità del rischio; ho sempre ritenuto che, nella vita moderna, il rischio è variabile e crescente, e quindi occorre che noi teniamo presente quali sono i particolari rischi a cui il personale va incontro nelle varie fasi di cui si occupa il presente provvedimento, e cioè la manipolazione, il trasporto, l'immagazzinamento e la conservazione.

A questo punto faccio una dichiarazione ben precisa circa l'ordine del giorno di cui si è parlato e che potrebbe riguardare la competenza di un'altra Commissione e di un altro Ministero. Ritengo che, attraverso tutto quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario e dagli onorevoli commissari, sia stato ben chiarito il fatto che la Commissione auspica che anche ai vigili del

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)58<sup>a</sup> SEDUTA (10 maggio 1967)

fuoco — i quali svolgono quel particolare servizio — debba spettare una particolare indennità; ma proprio per quel principio degli *interna corporis*, principio che deve valere non soltanto fra l'una e l'altra Camera, ma anche fra l'una e l'altra Commissione e fra l'uno e l'altro Ministero, penso che non sia il caso di formulare un ordine del giorno su un argomento che riguarda un altro Ministero ed un'altra Commissione. Mi sono permesso di affermare precedentemente che, essendo noi investiti di una problematica di carattere militare nel senso storico tradizionale, dobbiamo lasciare alla Commissione interni i compiti che specificamente le competono.

R O F F I . Per quanto riguarda la copertura sono fondate le osservazioni del relatore, tanto più che esse riguardano anche il caso di un disegno di legge presentato dal collega Palermo, sul finanziamento del quale furono fatte a suo tempo varie riserve, che in questo caso, invece, non valgono più.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno debbo dire che sono in perfetto accordo con le osservazioni che il senatore Cornaggia Medici ha testè fatto. È augurabile che questo disegno di legge sia uno stimolo per il Ministero dell'interno ed anche per la 1<sup>a</sup> Commissione; ma noi non possiamo rivolgere ai nostri colleghi di quella Commissione un ordine del giorno che potrebbe suonare quasi come un appunto, come una accusa di scarsa sensibilità da parte loro. Ritengo che l'esistenza stessa di questo disegno di legge servirà a muovere le acque agli effetti delle perequazioni necessarie.

P E L I Z Z O . Concordo con le osservazioni dei senatori Cornaggia Medici e Roffi; si tratterebbe di un atto non dico di scortesia, ma anche peggio, Saranno gli interessati stessi a muoversi in conseguenza della approvazione di questo provvedimento, ed a fare pressione sul Ministero da cui dipendono; pertanto, l'ordine del giorno è del tutto inopportuno.

P R E S I D E N T E . Il relatore, pervenuti a questo punto, è invitato a formulare la sua proposta definitiva.

V A L L A U R I , *relatore*. Mi adeguo all'orientamento della Commissione.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Resto fermamente convinto sulla opportunità della presentazione di un ordine del giorno. Assicuro, tuttavia, che informerò in via ufficiosa il Ministero dell'interno in merito agli orientamenti della Commissione, pur essendo, ripeto, convinto che si sarebbe accresciuto il prestigio del Senato e del Parlamento, e non ridotto ad uno scontro di posizioni fra la Commissione della difesa e quella dell'interno, atteso il fatto della responsabilità primaria della Commissione difesa e atteso il fatto che gli organici militari e della pubblica sicurezza non hanno organismi sindacali.

Le osservazioni fatte dal senatore Bonaldi in ordine alla copertura degli oneri mi danno l'occasione di rispondere, riecheggiando o completando in parte ciò che lo onorevole Ministro ha già detto in sede di discussione di bilancio, a commento di alcune osservazioni avanzate dalla Commissione finanze e tesoro in ordine a diversi provvedimenti. Come gli onorevoli senatori hanno potuto sentire dalla voce del Presidente, la 5<sup>a</sup> Commissione, pur nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso di questo disegno di legge, nell'ultima parte del suo parere avanza questo rilievo: « Per la copertura, i prelievi vengono fatti sugli assegni di vitto. Come si potrà, nei bilanci prossimi, provvedere in tal modo? Gli assegni di vitto non potranno, nella impostazione, essere destinati ad altri scopi; per cui la copertura dell'onere di cui trattasi dovrà avvenire con capitolo aggiunto, comunque non con inserimento nei capitoli destinati al vitto ».

Ora, sia a questa Commissione, sia alla Commissione finanze e tesoro già fu data ampia risposta in occasione della discussione di altri provvedimenti, di iniziativa governativa o di iniziativa parlamentare. Numerose obiezioni, infatti, sono state avanzate e davanti alla Commissione finanze e tesoro del Senato e davanti alla Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera di fronte a provvedimenti legislativi del Ministero della difesa, per i quali

quest'ultimo ha proposto storni fra capitoli di previsione e ciò perchè gli stanziamenti di bilancio avrebbero dovuto essere impiegati, secondo le critiche mosse, esclusivamente per le esigenze per le quali vengono originariamente destinati con legge di bilancio.

La questione venne già, a suo tempo, superata; nel frattempo numerose leggi, interessanti anche altre Amministrazioni dello Stato, furono approvate dai due rami del Parlamento con tale genere di copertura. Basterà citarne alcune: la legge 15 dicembre 1960, n. 1577, sul trattamento economico degli ufficiali; la legge 12 aprile 1962, n. 183, concernente l'aumento delle paghe dei militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia; la legge 1º luglio 1966, n. 537, della quale fu relatore, se non erro, il senatore Zenti, e concernente norme sul personale addetto al controllo dello spazio aereo. All'articolo 6 di detta legge si prevede che la copertura di 231 milioni derivante dall'attuazione della legge stessa sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1966. Vi sarebbero ancora numerose altre leggi da citare; ma mi astengo per evitare una lunga discussione.

Ora, a prescindere da qualsiasi considerazione di carattere giuridico, sta di fatto che laddove venisse confermato il proponimento di non dare corso a provvedimenti legislativi, la cui copertura finanziaria venga assicurata mediante riduzione di spese fisse ed obbligatorie, anzichè con nuove maggiori entrate, il Ministero della difesa si troverebbe nella pratica impossibilità di prendere qualsiasi iniziativa per risolvere importanti problemi e situazioni, che nell'ambito delle Forze armate spesso si presentano con carattere di urgenza e di inderogabilità, nel corso dell'attuazione della politica di bilancio di ogni esercizio finanziario.

Bisogna infatti tener presente che, a decorrere dall'esercizio 1949-50, il Ministero del tesoro considera gli stanziamenti del bilancio della difesa come consolidati, e, in conseguenza, non concede nel corso del-

la gestione, salvo rarissime eccezioni, integrazioni di fondi, che non siano connessi all'applicazione dei provvedimenti legislativi di ordine generale, interessanti cioè sia la Difesa che le altre pubbliche Amministrazioni, come, ad esempio, i provvedimenti concernenti miglioramenti economici in favore di tutti i dipendenti statali.

Voglio, a tale riguardo, dire alla Commissione difesa che due dei provvedimenti organici delle leggi delegate, quelli che si riferiscono a miglioramenti giuridici ed economici del personale impiegatizio ed operaio, in tanto furono realizzati, in quanto prevedevano che l'inizio del miglioramento per ciò che concerne il riassetto giuridico si verificasse dal 1º luglio 1968. Insomma, anche nella fase di elaborazione delle leggi delegate ci siamo trovati di fronte all'impossibilità di ottenere un miglioramento nel trattamento economico.

I provvedimenti legislativi della difesa sono relativi a spese di carattere discrezionale; figurano fra questi, con maggiore frequenza, quelli relativi ai viveri, ai trasferimenti, al combustibile; ma in genere si tratta di spese per servizi logistici e tecnici; ciò perchè il volume delle spese riguardanti detti capitoli non può essere rigorosamente calcolato al millesimo all'atto della impostazione dello stato di previsione, in quanto, nel corso di ogni esercizio finanziario, intervengono numerosi nuovi fattori di carattere economico ed anche di carattere tecnico.

Anche i prezzi di approvvigionamento di ordine vario, cambiano in rapporto all'entità numerica del personale. D'altra parte occorre considerare che la Difesa ha esigenze di scorte di materiali di ogni genere, ed eventuali variazioni nella spesa di taluni capitoli sono compensate, in linea di massima, da maggiori erogazioni per le scorte.

Per quanto sopra noi confidiamo, come abbiamo già altra volta detto tanto a questa Commissione quanto a quella della Camera, e anche alla Commissione finanze e tesoro e a quella del Bilancio, che gli onorevoli senatori si rendano conto della particolare circostanza in cui si trova la Difesa, specialmente per effetto dell'accennato consolidamento del proprio bilancio: per

cui è da augurarsi che si dia corso al presente provvedimento legislativo.

**B O N A L D I**. Nel corso della discussione del bilancio fu detto dal Ministro competente che v'erano state delle variazioni in aumento su alcuni singoli capitoli, variazioni che avrebbero consentito il miglioramento di alcuni settori della nostra difesa, rispetto ai bilanci precedenti; in effetti i tre capitoli ai quali oggi viene imputata la copertura — lasciando da parte quello sui viveri, a proposito del quale sono di avviso diverso da quello espresso dal relatore — hanno subito delle variazioni in aumento; e circa tali variazioni l'onorevole Ministro della difesa ha detto appunto che proprio in ciò doveva essere ravvisata la dimostrazione delle sue intenzioni di arrivare al miglioramento di alcuni servizi.

Ora, quando rilevo che facciamo gravare le nuove spese sul capitolo che riguarda la trasformazione delle unità della Marina e l'acquisto di motori e dotazioni di parti di ricambio, e che ci comportiamo in maniera analoga per quanto riguarda le installazioni dell'Aeronautica, in un certo senso si viene a contraddire quanto è stato affermato dall'onorevole Ministro nell'ambito generale del bilancio; infatti se gli anzidetti capitoli, che erano stati aumentati per conseguire certi effetti, oggi vengono decurtati per provvedere ad altri oneri, significa che non si fa nè l'uno, nè l'altro.

E scendiamo ad un esempio concreto. Ognuno di noi quando ha occasione di dover parlare con l'uno o l'altro Dicastero (della Marina, piuttosto che dell'Esercito) si sente dire che nel bilancio di previsione era stata stanziata una certa somma per la Marina, ma che nel corso dell'anno, noi parlamentari, o il Governo, l'abbiamo depauperata. È questo il punto privo di logica: prima si dice che sono stati fatti degli aumenti per conseguire alcuni risultati, poi, nel corso dell'anno, gli aumenti dileguano, dato che essi servono per la copertura di provvedimenti riguardanti cose del tutto diverse. Ebbene, in questi casi la copertura la si deve cercare su altri capitoli, e cioè su quelli che non sono essenziali ai fini del-

l'assegnazione di beni e servizi. Questo è il punto di cui non riesco a rendermi conto, e per il quale non posso essere favorevole al sistema. Che poi sia logico che in un bilancio consolidato si debba trovare la copertura, depauperando un capitolo piuttosto che un altro, è un diverso discorso. Rilevo soltanto la contraddizione tra la discussione generale fatta in Commissione o in Aula sull'impostazione del bilancio della Difesa, durante la quale si afferma che verranno fatte determinate cose, che poi, nel corso dell'anno, non sono più fatte.

Dichiaro pertanto di astenermi dalla votazione.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (2150)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

**R O S A T I**, *relatore*. Prego la Presidenza e il Governo di voler rinviare la discussione del provvedimento per dare modo al relatore di compiere maggiori accertamenti. Avendo, infatti, richiesto delle informazioni, che non ho ancora ricevuto, credo che un breve rinvio alla prossima settimana mi permetterà di riferire in maniera più compiuta alla Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari